# STATUTO

## Articolo 1
## Denominazione e modello di riferimento

E' costituita una Fondazione denominata **"Fondazione Fabrizio Serra per la diffusione della cultura umanistica - Ente del Terzo Settore"**.
La Fondazione si ispira ed applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e dal Codice Civile.

## Articolo 2
## Sede

La Fondazione ha sede in Pisa, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero con delibera del Consiglio di Amministrazione.
La sede secondaria della Fondazione è fissata in comune di Roma, Via Carlo Emanuele I n.48.

## Articolo 3
## Finalità, scopo ed attività

La Fondazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale mediante l'attività di promozione, di valorizzazione, e di diffusione della cultura umanistica.
In particolare:
- il sostegno, la promozione, e la divulgazione della ricerca scientifica umanistica;
- l'attività editoriale accademica non commerciale finalizzata alla diffusione della cultura;
- la digitalizzazione e la conservazione di archivi, di edizioni, e di patrimoni editoriali;
- l'organizzazione di convegni, di corsi, di borse di studio, di collane editoriali, e di riviste.

La Fondazione opera senza scopo di lucro, e gli eventuali avanzi di gestione sono integralmente destinati alle attività istituzionali.

## Articolo 4
## Attività diverse, secondarie e strumentali

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, purché secondarie e/o strumentali rispetto ad esse, e secondo i criteri ed i limiti di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

## Articolo 5
## Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale.
Il patrimonio summenzionato è composto dalla dotazione iniziale di Euro 30.000,00 (Euro trentamila), nonché dagli incrementi derivanti:
- dai contributi e dalle sovvenzioni pubbliche e private;
- dalle donazioni, dai lasciti testamentari, e dalle liberalità;
- dai proventi derivanti da attività editoriali e dai diritti d'autore;
- dai redditi patrimoniali e da ogni entrata lecita compatibile con la natura di Ente del Terzo Settore.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, ed entrate

comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione nel perseguimento dello scopo come sopra individuato. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo deve provvedere senza indugio alla sua ricostituzione, oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'Ente. Al ricorrere delle condizioni di legge, la Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile. La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico od attraverso la cessione o l'erogazione di beni o di servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza, nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**Articolo 6**
**Volontari**

La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto. I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari. La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

**Articolo 7**
**Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il giorno 30 (trenta) giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale.
La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

**Articolo 8**
**Organi ed uffici della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Comitato Scientifico;
d) la Direzione Editoriale;
e) la Segreteria Generale;
f) il Revisore Legale e/o il Collegio dei Revisori.

**Articolo 9**
**Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri, compreso il Presidente.
Al Presidente nominato, professor Serra Fabrizio, la carica spetterà di diritto, sua vita natural durante, fatta salva la facoltà di rinunciarvi in ogni momento.
Sarà il medesimo Presidente ad indicare la persona che dovrà sostituirlo al

momento in cui cesserà la sua carica.
Gli altri Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni, e sono revocabili e rieleggibili solo da parte del Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, di efficacia, e di efficienza.
In particolare il Consiglio di Amministrazione:
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale, ove richiesto per legge;
- approva il regolamento relativo all'organizzazione ed al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, e la scissione della Fondazione;
- predispone i programmi e gli obbiettivi della Fondazione;
- delibera in ordine alle accettazioni di eredità, di legati, di donazioni, e di contributi;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi, ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa, determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura, e durata dell'incarico.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri.
La convocazione deve essere fatta a mezzo posta elettronica, anche non certificata, all'indirizzo risultante dal Libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione, nonché ad informare tutti i membri. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di decisioni inerenti modifiche statutarie, operazioni straordinarie o relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, occorre la presenza dei tre quarti dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In ogni caso, le delibere del Consiglio di Amministrazione possono essere assunte esclusivamente con il voto favorevole del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta anche il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e documentate. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione costituenti oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, di ricevere o di trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, la

riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

**Articolo 10**
**Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi, ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, e con altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o di suo impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

**Articolo 11**
**Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive, propositive e divulgative in materia culturale, didattica e tecnica delle attività della Fondazione, finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari, ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione determina la composizione e le regole di funzionamento del Comitato Scientifico, e ne nomina e revoca i componenti, e l'eventuale Presidente dello stesso Comitato Scientifico.

**Articolo 12**
**Organo di Controllo**

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.
Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In tale caso costituisce un Collegio, il cui Presidente viene eletto dall’organo che procede alla sua nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, e contabile, e sul suo concreto funzionamento.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla Legge.
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di Controllo.

**Articolo 13**
**Revisione Legale dei Conti**

Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore Legale dei Conti.
L’organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica, e può essere rinominato.

Il Revisore:
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

La Revisione Legale dei Conti può essere affidata all'Organo di Controllo, anche se monocratico, qualora sia tutto composto da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro.

## Articolo 14
## Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà i liquidatori, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe, appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'articolo 45 del Codice del Terzo Settore.

## Articolo 15
## Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile, e le norme di legge vigenti in materia.